

Estratto:

Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF)

del 20 dicembre 1982 (Stato 1° gennaio 2017)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 81 della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA); vista la legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (legge/LAINF); visti gli articoli 5 capoverso 3 e 44 della legge federale del 23 giugno 1978 sulla sorveglianza degli assicuratori,
ordina:

Titolo terzo: Prestazioni assicurative

Capitolo 2: Prestazioni in contanti

Sezione 4: Indennità per menomazione dell'integrità

Art. 36

¹ Una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà per tutta la vita almeno con identica gravità. Essa è importante se l'integrità fisica, mentale o psichica, indipendentemente dalla capacità di guadagno, è alterata in modo evidente o grave.

² L'indennità per menomazione dell'integrità è calcolata secondo le direttive figuranti nell'allegato 3.

³ Se più menomazioni dell'integrità fisica, mentale o psichica, causate da uno o più infortuni, sono concomitanti, l'indennità è calcolata in base al pregiudizio complessivo. L'indennità totale non può superare l'importo massimo del guadagno annuo assicurato. Le indennità già rimosse secondo la legge sono computate in per cento.

⁴ Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile.

Allegato 3

(art. 36 cpv. 2)

Calcolo dell'indennità per menomazione dell'integrità

1. Per le menomazioni dell'integrità menzionate di seguito, l'indennità corrisponde, nel caso normale, al tasso indicato dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

Per le menomazioni speciali dell'integrità e quelle non indicate di seguito, l'indennità verrà calcolata secondo il valore della tabella in funzione della gravità della menomazione. Ciò vale anche quando l'assicurato presenta contemporaneamente più menomazioni dell'integrità fisica, mentale e psichica.

Le menomazioni dell'integrità che non raggiungono il tasso del 5 per cento della seguente tabella non danno diritto ad alcuna indennità.

Le menomazioni dell'integrità sono valutate senza mezzi ausiliari, ad eccezione degli apparecchi ottici.

2. La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale di un organo o del suo uso, l'indennità per la menomazione dell'integrità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia, nessuna indennità viene versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al tasso del 5 per cento dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

Tabella delle menomazioni dell'integrità

	Per cento		Per cento
Perdita di almeno due falangi di un dito o di una falange del pollice	5	Perdita della facoltà visiva di un occhio	30
Perdita totale di un pollice	20	Sordità completa	85
Perdita di una mano	40	Perdita totale della facoltà visiva	100
Perdita di un braccio all'altezza del gomito o al di sopra	50	Lussazione recidivante della Spalla	10

	Per cento		Per cento
Perdita di un alluce	5	Compromissione grave della funzione masticatoria	25
Perdita di un piede	30	Compromissione molto grave e dolorosa della funzione della Colonna vertebrale	50
Perdita di una gamba all'altezza del ginocchio	40	Paraplegia	90
Perdita di una gamba sopra il ginocchio	50	Tetraplegia	100
Perdita di un padiglione auricolare	10	Compromissione molto grave della funzione polmonare	80
Perdita del naso	30	Compromissione molto grave della funzione renale	80
Scotennatura	30	Compromissione delle funzioni psichiche parziali, come la memoria e la capacità di Concentrazione	20
Deturpazione molto grave del viso	50	Epilessia post-traumatica con crisi o sotto medicinali senza crisi	30
Perdita di un rene	20	Dislalia organica molto grave, sindrome motorica o psico-organica molto grave	80
Perdita della milza	10		
Perdita degli organi genitali o della capacità di riproduzione	40		
Perdita dell'olfatto o del gusto	15		
Sordità completa di un orecchio	15		